

19251/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 15/02/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CAVALLO

Dott. LUCIA LA POSTA

Dott. GAETANO DI GIURO

Dott. RAFFAELLO MAGI

Dott. ANTONIO CAIRO

- Presidente - SENTENZA

- Consigliere -

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 30579/2015

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D'ALCALA' VINCENZO N. IL 18/10/1957

SCIANNA MARISA N. IL 06/01/1960

avverso il decreto n. 1/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/06/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. Paola Filipini, che
ha chiesto di dichiararsi e' inammissi-
bile il ricorso e di condannare il
ricorrente alle sue spese processuali e alle spese
a favore della Corte delle Aniene.

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto dell' 11/06/15, rigettava l'appello proposto da D'Alcalà Vincenzo e Scianna Marisa avverso il decreto emesso dal Tribunale di Torino (confermandolo), con il quale era stata respinta l'istanza di revoca della confisca di una serie di beni intestati a Scianna Marisa, moglie di D'Alcalà Vincenzo, ma ritenuti a quest'ultimo riconducibili, ed in particolare un immobile in Pietra Ligure, un terreno agricolo in Villastellone ed una villa con autorimessa in Santena; confisca disposta con decreto del Tribunale di Torino Sezione Misure di Prevenzione in data 03/03/11, parzialmente modificato dalla Corte di appello di Torino il 24/10/11 ed in questi termini confermato dalla Corte di cassazione il 19/07/12.

2. Il D'Alcalà e la Scianna hanno proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione.

2.1. Col primo motivo deducono violazione dell' art. 2 *ter*, comma 3, l. 31 maggio 1975 n. 575, "in relazione alla ritenuta sussistenza di una inversione dell'onere probatorio sul tema di prova e all'erronea formulazione di criteri valutativi manifestamente erronei circa l'assolvimento di siffatto onere". La difesa, dopo aver richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 57 del 08/01/2007 che ha sancito la revocabilità della confisca di cui all'articolo sopra citato alla stregua del procedimento previsto dall'art. 7, comma 2, l. 27 dicembre 1956 n. 1423, ed altra pronuncia di legittimità (n.11548/2012), che statuisce che per "prove nuove" tali da giustificare detta revoca devono intendersi non solo quelle sopravvenute ovvero quelle scoperte successivamente, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neppure implicitamente, afferma che gli elementi da essa adottati nella procedura esperita, senza dubbio "nuovi", assolvono all'onere probatorio, ben individuato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4880/2015, relativo alla lecita provenienza dei beni, superando la presunzione relativa alla base della confisca di prevenzione. Ci si duole, pertanto, che la Corte di appello di Torino abbia "ritenuto vigente una presunzione *iuris tantum* di illiceità delle utilità economiche dei ricorrenti, non superata dalle allegazioni offerte dal proposto e dalla terza interessata".

2.2. Il secondo motivo di doglianza attiene alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 2 *ter* l. 575 del 1965 per essere



stata omessa o comunque per essere contraddittoria la motivazione circa la proporzionalità del provvedimento di confisca e la prova dell' illiceità dei profitti reimpiegati. Si ripercorrono i passaggi del provvedimento impugnato, censurandoli ed evidenziando come i ricorrenti ed i genitori avessero una capacità economica da giustificare detti acquisti e come sia stato quantomeno illogico procedere al sequestro delle intere entità immobiliari, in contrasto rispetto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza.

2.3 Concludono, pertanto, i ricorrenti per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.

3. L'Avvocatura generale, per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha depositato in cancelleria il 12.2.2016 una memoria, di cui non può tenersi conto in quanto tardiva ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.


La giurisprudenza di questa Corte, infatti, dopo alcune oscillazioni, si è consolidata nell'affermare che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2-ter, comma 3, è suscettibile di revoca *ex tunc*, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2 (norma applicabile al caso in esame, ancorché abrogata detta legge nel suo complesso dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 120, comma 1, lett. a), in forza della disciplina transitoria contenuta in tale testo : il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n.159 del 2011(cosiddetto T.U. antimafia), non si applica con riferimento a pronunce di confisca adottate prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 159 (Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013 - dep. 02/08/2013, Arena, Rv. 257116, nella cui motivazione si fa riferimento, per l'applicabilità della nuova disciplina, ai procedimenti in cui sia stata formulata la proposta dopo il 13 ottobre 2011, così come previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 117 del suddetto decreto legislativo), allorché ^{il provvedimento} sia affetto da invalidità genetica (per difetto di uno o più presupposti di legge, quali la pericolosità sociale del proposto, la disponibilità diretta o indiretta del bene da parte del medesimo soggetto,





la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta o l'essere il bene frutto di attività illecite o del reimpiego di profitti illeciti) e debba conseguentemente essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito (ex art. 24 Cost.), alla riparazione dell'errore giudiziario. Da ciò l'ulteriore evidente corollario, secondo cui, muovendosi tale istituto - di elaborazione prettamente giurisprudenziale - nello stesso ambito del rimedio straordinario della revisione del giudicato penale di condanna, non può costituire nuova prova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. un., 19 dicembre 2006, n. 57, Auddino; Sez. 1, 14 maggio 2008, n. 21369; Sez. 2, 14 maggio 2009, n. 25577; Sez. 1, 22 settembre 2010, n. 36224). La suddetta revoca "ex tunc" resta un rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca. Come ~~analiticamente sottolineato da~~ ^{acutamente precisato} una pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012 - dep. 01/02/2012, Penna e altri, Rv. 251811), ~~che evidenzia, altresì, che se~~ ^{che revoca "ex tunc" della confisca deve riconoscerne senz'altro il carattere di un rimedio straordinario} "così non fosse, pur restando immutati i "fatti" oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum", ~~e che~~ ^{Tale} ~~detta~~ ^{o del reato} /interpretazione, è stata recepita dal nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), laddove ha espressamente previsto (art. 28) l'istituto della "revocazione della confisca", stabilendo che tale rimedio avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione, può essere richiesto, nelle forme previste dall'art. 630 c.p.p., "a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato".

Quanto all'individuazione del "novum" giustificativo della revoca della confisca di prevenzione, va osservato che ad una giurisprudenza più rigorosa (si veda per tutte Sez. 2, n. 11818 del 07/12/2012, dep. 13/03/2013, Rv.255530 : « "prova nuova", rilevante ai fini della revoca


timario Strachini

"ex tunc" della misura di prevenzione della confisca è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito di esso ») si affianca una giurisprudenza meno restrittiva (si veda Sez. 1, n. 11548 del 02/03/2012 Cc. - dep. 26/03/2012, Rv. 252611 : "per prove nuove devono intendersi, ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. e), non solo quelle sopravvenute al provvedimento definitivo di condanna ovvero quelle scoperte successivamente, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neppure implicitamente"), alla quale ultima - citata, altresì, nel ricorso - peraltro si è uniformato il provvedimento impugnato .

Tanto detto in generale, passando, quindi, all' esame del caso specifico, con riguardo al primo motivo di impugnazione, va detto che la Corte territoriale applica correttamente sia l'art. 2 che l'art. 7 summenzionati, come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Invero, in tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", ad indicare la lecita provenienza dei beni (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262607 : la Suprema Corte, in applicazione del suddetto principio di diritto, ha precisato che, ciò che assicura la conformità del sistema acquisitivo dei beni sottoposti a confisca di prevenzione ai parametri costituzionali ed ai principi dell'ordinamento sovranazionale, è il riconoscimento al soggetto inciso della facoltà di prova contraria, che rende la presunzione "de qua" meramente relativa).

Orbene, la Corte di appello, al pari del Tribunale, si confronta con gli "elementi nuovi" introdotti dalla difesa nella procedura in oggetto, attraverso la consulenza tecnica e la documentazione ad essa allegata, ed atti, per ~~detta~~^{la} difesa, a dimostrare la natura lecita dei proventi attraverso i quali vennero acquistati gli immobili oggetto della confisca, costituiti a) dal ricavato della vendita del negozio di abbigliamento intestato alla Scianna e alla cognata, b) dalle somme realizzate come plusvalenza dalla rivendita di altri immobili precedentemente acquistati ed, infine, c) dalla movimentazione bancaria relativa alla Scianna.



Il decreto impugnato evidenzia, invero, come la prima circostanza, pur essendo nuova rispetto agli elementi valutati nel precedente procedimento, sia "priva di qualsiasi consistenza probatoria o indiziaria e dunque inidonea a condurre a diversa valutazione in merito alla già affermata sproporzione", non rinvenendosi "tra gli allegati nemmeno un solo documento relativo alla vicenda" e non essendovi prova né della contitolarità del negozio, né che lo stesso sia stato venduto, né che vi sia stato un ricavato, né che detto ricavato sia stato utilizzato per procedere alle acquisizioni immobiliari di cui si discute. Come, quindi, i ricorrenti su detta circostanza non siano stati in grado di offrire neppure un principio di prova contraria e liberatoria, atta a neutralizzare la presunzione di cui si è detto, in guisa da dimostrare la legittima provenienza dei beni.

Quanto alla seconda circostanza, ossia l'affermazione difensiva secondo cui gli immobili in oggetto sarebbero stati acquistati grazie al reimpiego delle somme ricavate da altre vendite immobiliari, il Collegio *a quo*, ne esclude la "novità" e quindi l'ammissibilità ai fini della revoca (non senza rilevare che comunque si tratterebbe di vendite successive agli acquisti degli immobili in oggetto), in sintonia col Tribunale, in quanto argomentazione già esaminata e respinta nella precedente procedura di prevenzione.

Quanto, infine, al terzo elemento addotto dalla difesa attraverso la consulenza tecnica e cioè la circostanza che gli acquisti degli immobili sarebbero avvenuti con gli aiuti dei familiari, osserva il provvedimento impugnato che, essendo stati gli aiuti dei genitori della Scianna già oggetto di valutazione nella procedura di prevenzione, l'unico elemento di novità sarebbe costituito dai finanziamenti dei cognati della suddetta in relazione al mutuo per l'acquisto della villa di Santena, circostanza, peraltro, mai affermata dalla diretta interessata nel procedimento di prevenzione in cui la stessa aveva parlato del sostegno economico dei soli genitori. Evidenzia, quindi, in merito che : a) partendo la documentazione bancaria allegata alla consulenza dal 2000, non vi è prova della liceità della provvista con cui erano stati pagati i ratei del mutuo dal 1993 al 2000, quando "il coniuge D'Alcalà si dedicava con profitto e sistematicità alla commissione del reato di usura", b) non è documentata l'asserzione difensiva secondo cui le somme in contanti versate dalla Scianna sui suoi conti le sarebbero state date dai fratelli del coniuge che in epoca anteriore avrebbero effettuato prelievi sui rispettivi conti correnti, risultando allegati solo i prelievi di questi ultimi ma non i versamenti della



Scianna, c) i bonifici di D'Alcalà Francesco, a cadenza mensile dal gennaio 2000 al marzo 2003, di circa euro duecento, non recano la causale, né peraltro risulta provato l'utilizzo che la Scianna ha fatto delle somme ricevute (non essendo documentato neppure l'importo dei ratei di mutuo), d) i bonifici di D'Alcalà Remo, dal giugno 2006 al dicembre 2007, pur recando la causale, non possono essere riferiti al mutuo in oggetto atteso che lo stesso veniva estinto a febbraio 2007. Evincendo da tutto ciò, il provvedimento impugnato, l'assenza della prova contraria di cui sopra si è detto.

La Corte va anche oltre quanto richiestole dal suddetto articolo 7, argomentando sulla legittimità della confisca, sulla condivisibilità delle valutazioni svolte dai giudici di primo e secondo grado nel procedimento di prevenzione pure in relazione alla disponibilità di fatto dei beni intestati alla Scianna da parte del D'Alcalà, sulla "palese e macroscopica sproporzione tra il patrimonio immobiliare accumulato dai coniugi e le risorse lecite di cui gli stessi potevano disporre" in concomitanza della stabile dedizione del proposto alla commissione di reati altamente remunerativi ed, infine, sul fatto che i beni siano "sproporzionati nella loro interezza".

E' di tutta evidenza, attesa l'esatta applicazione della norma di cui viene lamentata la violazione e del criterio giurisprudenziale summenzionato, della cui osservanza viene data ampia contezza nel decreto impugnato, che è argomentazione aspecifica il dolersi del fatto che la Corte *a qua* abbia "ritenuto vigente una presunzione *iuris tantum* di illiceità delle utilità economiche dei ricorrenti, non superata dalle allegazioni offerte dal proposto e dalla terza interessata" e che, attraverso lo schermo della violazione di legge, i ricorrenti ripropongono una semplice lettura alternativa, non consentita in questa sede, degli elementi fattuali sopra esposti sui quali i Giudici *a quibus* hanno fornito adeguata e del tutto esauriente valutazione, escludendo il *novum* per il secondo elemento indicato e la prova degli altri due (quale prova contraria rispetto ad una presunzione intesa come relativa), per il primo addirittura il principio di prova. Ne deriva l'inammissibilità del motivo di impugnazione.

Altrettanto inammissibile è il secondo motivo di impugnazione.

In primo luogo, in quanto il difensore lamenta la "omessa o contraddittoria" motivazione, ex art. 606 lett. e) c.p.p., mentre unico vizio che può essere devoluto a questa Corte in materia di misure di

prevenzione è quello della violazione di legge. Anche a volere superare detto dato e valutare le censure prospettate sotto il profilo della violazione di legge, che sarebbe integrata dalla totale carenza di motivazione (si veda Sez. 2, n. 2181 del 06/05/1999, Rv. 213852 : "Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione dell'art. 4, comma decimo, della legge n. 1423 del 1956, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato" -fattispecie relativa ad impugnazione di provvedimento applicativo di misura di prevenzione personale e patrimoniale), va osservato non solo che, per quanto esaminato, detta carenza non è ravvisabile, ma, altresì, che, in detto motivo, prendendo spunto dalle ultime argomentazioni della Corte di appello (appena riportate), si estende la lettura alternativa invocata in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità anche agli elementi fattuali valutati dai giudici del procedimento di prevenzione, da ritenersi estranei alla presente procedura.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2016.

Il Consigliere Estensore
Gaetano Di Giuro



Presidente

Ado Cavallo

Ado Cavallo

IL CANCELLIERE
Stefania FAIELLA